

## Obiettore di coscienza e concorso per la polizia locale

Lo ha precisato il Consiglio di Stato con la sentenza n.3336 del 21 giugno 2007.

L'obiettore di coscienza può partecipare ad un concorso per agente di polizia locale – municipale, anche quando sia previsto l'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza.

Non si può invece partecipare quando il bando di concorso preveda espressamente l'uso delle armi.

Il Consiglio di Stato in questo caso ha modificato una precedente sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima l'esclusione di un obiettore di coscienza da un concorso per agente di polizia municipale con funzioni di agente di pubblica sicurezza.

Ha ritenuto il Consiglio di Stato che l'obiettore di coscienza avrebbe potuto essere escluso solo laddove il bando di concorso avesse previsto espressamente il servizio in armi.

La pronuncia del Consiglio di Stato, è resa possibile a venir meno, con l'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 5 della legge 7 marzo 1986 n.65 che testualmente affermava: "Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, portano, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati.

Si verificava così una stretta correlazione tra la qualifica di agente di pubblica sicurezza e l'uso dell'arma.

Tale correlazione è venuta a meno con l'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997 n.134 ha disposto la sostituzione della parola "portano" con l'espressione "possono previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, portare".

Il Ministero dell'Interno con il parere n.559/c.24051.12982(10) del 26.04.99 ha affermato che "alla luce delle vigenti normative, la condizione dell'obiezione di coscienza non è un fattore ostativo al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza".